Terre e rocce da scavo

(focus)

www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
@Ecocerved, @ecocamere
facebook.com/Ecocerved/

OTTOBRE 2022

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

ecocamere

Contenuto della sessione

Quando e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti

Definizioni ed esclusioni dal campo di applicazione del Dpr 120/2017

- La normale pratica industriale
- Deposito intermedio
- Trasporto e relativo documento

I materiali di riporto e la loro gestione

Le nuove norme per la gestione di terre e rocce che restano rifiuti

Utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce escluse dal campo di applicazione del nuovo Dpr 120/2017

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

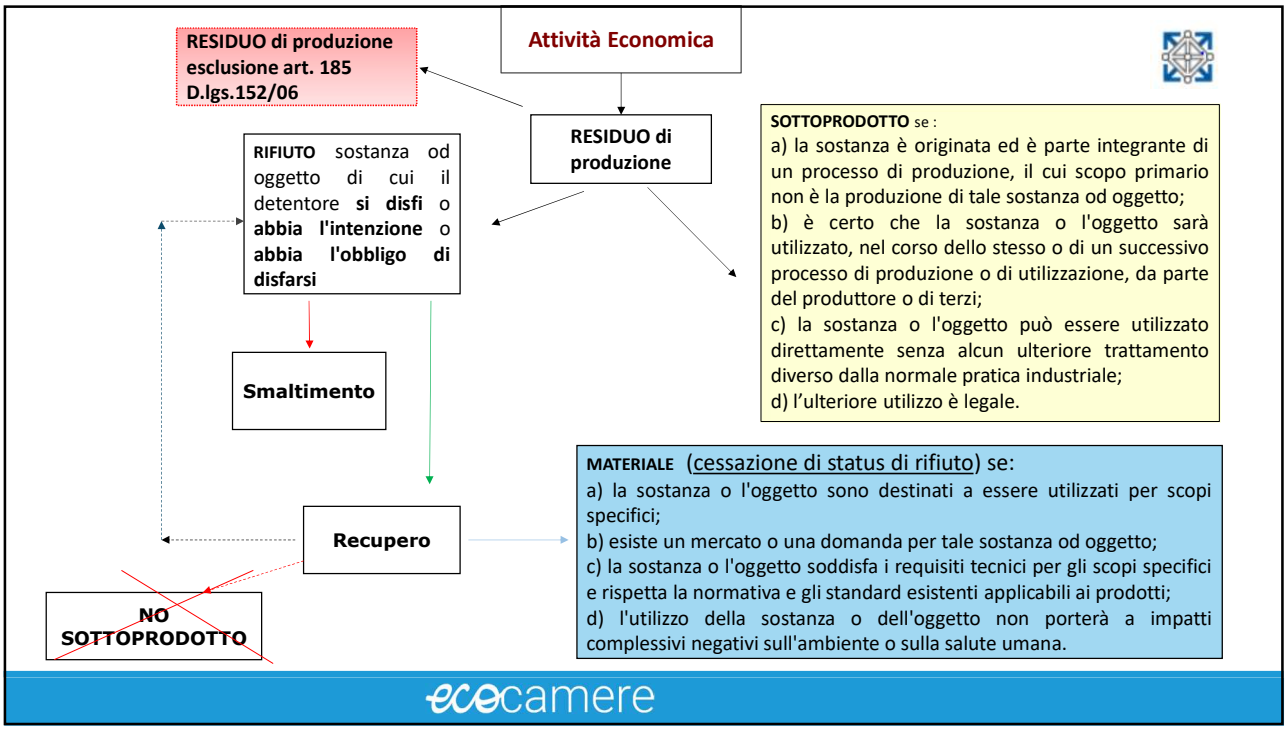

QUADRO NORMATIVO

La gestione delle TRS <u>rientra</u> nel campo di applicazione del D.lgs. 152/06, parte IV

<u>Possono essere escluse</u> quando si riscontrano le condizioni dettate dall'art. 185 D.lgs. 152/06

<u>Possono essere qualificate come sottoprodotti</u> quando si riscontrano le condizioni dettate dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/06

<u>Possono essere sottoposte ad operazioni di recupero → cessare di essere rifiuto</u> quando cono soddisfatte le condizioni dell'art. 184-ter, comma 1, lett. a) b) c) d) del D.lgs. 15206

Quindi sono le **condizioni** che si verificano
che fanno assumere alle terre e rocce qualifiche diverse → quindi un diverso regime giuridico

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Art. 185, D.lgs. 152/2006

***Non rientrano* (comma 1) ….**

- **……**
- *b) il terreno (in **situ**), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati*
- *c) il **suolo** non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*
- **……**

***Sono esclusi* (comma 4):**

*Il suolo escavato non contaminato …. utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, **nell'ordine**, degli art. 183 comma 1 lettera a) [**rifiuto**], 184-bis [**sottoprodotto**] e 184-ter [**cessazione di status di rifiuto**].*

ecocamere

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 → *SOTTOPRODOTTI*

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Dpr del 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della **gestione delle terre e rocce da scavo**, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (art. 4)

Nel maggio 2019 il Consiglio SNPA ha approvato le LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE TRS → *DELIBERA 54/2019*

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (TRS)

DPR 13 giugno 2017 n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) in vigore dal 22/08/2017.

Il DPR 120/2017 ricomprende in un unico atto normativo tutte le disposizioni a supporto della gestione delle TRS

Abroga *il DM 10 Agosto 2012 n. 161 – regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle TRS*
Modifica:
- Art. 184 bis, comma 2 bis D.lgs. 152/2006
- Art. 41, comma 2 D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *disposizioni in materia ambientale*
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *ulteriori disposizioni in materia di TRS*

ecocamere

Il **DPR 13 giugno 2017 n. 120**

- disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo, ed è formato da 31 articoli (suddivisi in 6 Titoli) e da 10 allegati
- inserisce le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**
- prevede delle modalità di utilizzo:

1. al **CAPO II art.8** per cantieri di grandi dimensioni
2. al **CAPO III art. 20** per cantieri di piccole dimensioni
3. al **CAPO IV art. 22** per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Le terre e rocce **possono contenere materiali da riporto**, ma non superiore al 20% in peso (la metodologia di calcolo per la quantificazione dei materiali di origine antropica è indicata sull'allegato 10).

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Il **DPR 120/17 modifica alcune definizioni del DM 161/2012 e ne introduce altre**

"**terre e rocce da scavo**":

il **suolo** **escavato** derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.

Dove

Il "**suolo** " è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art. 3, c. 1, del Dl 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

ecocamere

Il **DPR 120/17 modifica alcune definizioni del DM 161/2012 e ne introduce altre**

Ancora

"**sito** " è l'area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) → art. 2 DPR 120/2017

"**sito** " l'area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti → art. 240 D.lgs. 152/06

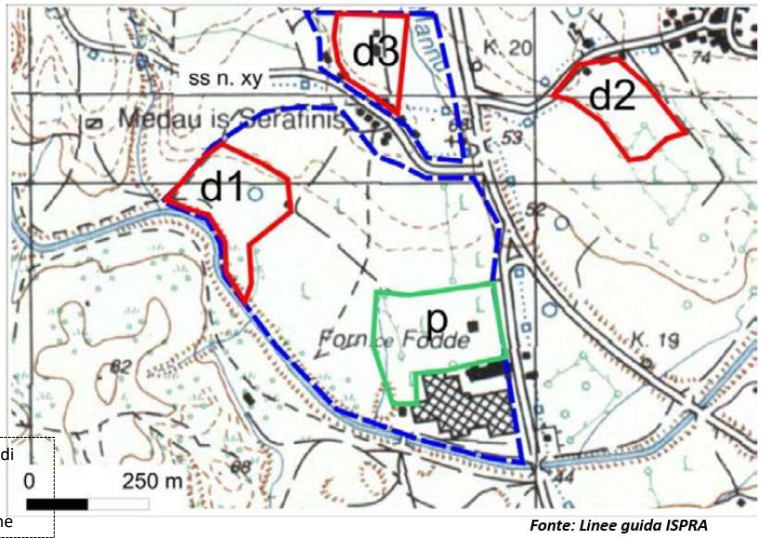

Linea blu: sito cantierato, determina il sito di produzione
Linea verde (P): area di produzione
Linea rossa (d1, d2, d3): aree di destinazione

Fonte: Linee guida ISPRA

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Il regolamento:

1. **Non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).**

2. **Sono esclusi dall'ambito di applicazione** del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.

ecocamere

Nel regolamento

ai fini della loro definizione le TRS per essere ***qualificate sottoprodotti*** **devono soddisfare i seguenti criteri**:

a) sono ***generate durante la realizzazione di un'opera***, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale

b) il loro ***utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo*** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:

1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

c) sono ***idonee a essere utilizzate direttamente***, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

d) ***soddisfano i requisiti di qualità ambientale*** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

-> Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere

-> Principi generali attraverso i quali si identificano i requisiti per la configurazione del sottoprodotto al fine di sottrarre le TRS alla disciplina dei rifiuti

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Art. 2 comma 1 lettera o

Normale Pratica Industriale

Operazioni, anche condotte singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre , finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche, *nell'allegato 3* troviamo alcune indicazioni (operazioni più comunemente effettuate) .....

Allegato 3

Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o)

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

— la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

— la riduzione volumetrica mediante macinazione;

— la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

ecocamere

Quanto è contenuto nel **DPR 120/2017 è applicabile in tutti i cantieri**

Cantieri rientranti nella **definizione di cui all'art. 2**, prevedendo anche procedure amministrative e procedurali semplificate per ognuna delle tipologie di cantiere.

Art. 2:

t) "cantiere di piccole dimensioni": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

u) "cantiere di grandi dimensioni": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

v) "cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a Via o Aia": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Aspetti essenziali:

- ***Punti di indagine: dove***
- ***Campioni: quanti e modalità di formazione***
- ***Analisi***

Aspetti che dovrebbero essere preliminari alle operazioni di scavo, nell'impossibilità è possibile effettuarli in corso d'opera.
Azioni comunque da documentare.

ecocamere

CHI SONO gli attori:

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Elementi caratterizzanti:

Piano di utilizzo

Dichiarazione di utilizzo art. 21

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

ecocamere

Art. 2, comma 1 – definizione

f) «**piano di utilizzo**»: **documento nel quale il proponente attesta**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti** dall'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006, e dall'art. 4 del presente regolamento, **ai fini dell'utilizzo** come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in ***cantieri di grandi dimensioni*** (*allegato 5 – art.li 14,15,16,17*).
Nel piano di utilizzo è indicata la durata dello stesso.

Art. 21

«**dichiarazione di utilizzo**»: la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, **è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, **del modulo (**di cui *all'allegato 6 – art. 21*):
al comune del luogo di produzione e
all'Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente.

Assolve la funzione del piano di utilizzo per:
- cantieri di piccole dimensioni,
- cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia (art. 22)

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Art. 5

Deposito Intermedio

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il **sito rientra** nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06

b) **l'ubicazione e la durata del deposito** sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21

c) **la durata del deposito non può superare** il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;

d) **il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito** in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'art. 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo

e) **il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21** e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.

→

ecocamere

→

Art. 5

Deposito Intermedio

2. Il proponente o il produttore **può individuare** nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **uno o più di siti di deposito intermedio idonei**.

In caso di **variazione del sito** di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione** in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. **Decorso il periodo di durata del deposito intermedio** indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **viene meno, con effetto immediato**, **la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 e, pertanto, tali terre e rocce **sono gestite come rifiuti**, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.lgs. 152/06.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Art. 6
Trasporto

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è **accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7**.
Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, **alla copia del contratto** in forma scritta di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è **predisposta in triplice copia**, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è **conservata dai predetti soggetti per tre anni** e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Qualora il **proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia** della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

ecocamere

Art. 7
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'arti. 21 **è attestato** all'autorità competente mediante la *dichiarazione di avvenuto utilizzo* (**allegato 8**).

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **è resa dall'esecutore o dal produttore** con la trasmissione, **anche solo in via telematica**, del modulo di cui all'allegato 8:
- all'Autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione
- al Comune del sito di produzione
- al Comune del sito di destinazione.

La dichiarazione è conservata **per cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo

3. *La dichiarazione di avvenuto utilizzo* deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.**
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. **Il deposito intermedio non costituisce utilizzo.**

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Deposito temporaneo

Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*) il deposito temporaneo, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, **deve rispettare** le condizioni di cui all'art. 23 ed **essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,**

Inoltre

Il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

ecocamere

Art. 184 ter D.lgs. 152/2006 → Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (ovviamente operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), inclusa la valutazione visiva.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Art. 184 ter D.lgs. 152/2006 - condizioni

Comma 1

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Comma 2

…. I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, in assenza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto…

Art. 184 ter D.lgs. 152/2006, comma 3

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi … le disposizioni di cui al DM febbraio 1998 e DM 161/2005.

ecocamere

Come devono essere i materiali prodotti dall'impianto di trattamento per essere definiti materie prime secondarie?

Le caratteristiche sono indicate dal DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1, punto 7.1.4 (MPS per l'edilizia) che rinvia, per le specifiche merceologiche (cioè per quanto riguarda la granulometria e la percentuale di elementi estranei), a quanto indicato nell'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

dal
DM 5.2.98,
Allegato 1, sub 1

7. RIFIUTI EERAMICI E INERTI
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

dal
DM 5.2.98,
Allegato 1, sub 1

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

……

7.2 ***Tipologia:*** rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].
7.2.1 ***Provenienza:*** attività di lavorazione dei materiali lapidei.
7.2.2 ***Caratteristiche del rifiuto:*** materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.
7.2.3 ***Attività di recupero:***
a) cementifici [R5];
b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];
d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];
e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
7.2.4 ***Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:***
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

……

7.31-bis ***Tipologia:*** terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 ***Provenienza:*** attività di scavo.
7.31-bis.2 ***Caratteristiche del rifiuto***: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 ***Attività di recupero***:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 ***Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Conglomerato Bituminoso Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69

End of Waste per il conglomerato

Il decreto è composto da 6 articoli e 2 allegati:

è entrato in vigore il 3 luglio 2018,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individua la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

1/6

ecocamere

Conglomerato Bituminoso Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69

End of Waste per il conglomerato

Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose …[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso <= a 3.000 m^3

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

Autorità competente -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06

2/6

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Aggregato recuperato Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152
End of Waste per inerti

Il decreto è composto da 8 articoli e 3 allegati:

vigente dal 5/11/2022,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di inerti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individua la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

1/2

ecocamere

Aggregato recuperato Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152
End of Waste per inerti

Definizioni (art. 2)

Rifiuti Inerti -> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabelle 1 presente nell'allegato 1. Non sono pericolosi e non sono rifiuti abbandonati o sotterrati

Aggregato Recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di aggregato recuperato <= a 3.000 m^3

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato

Autorità competente -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06

2/2

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO

1° esempio

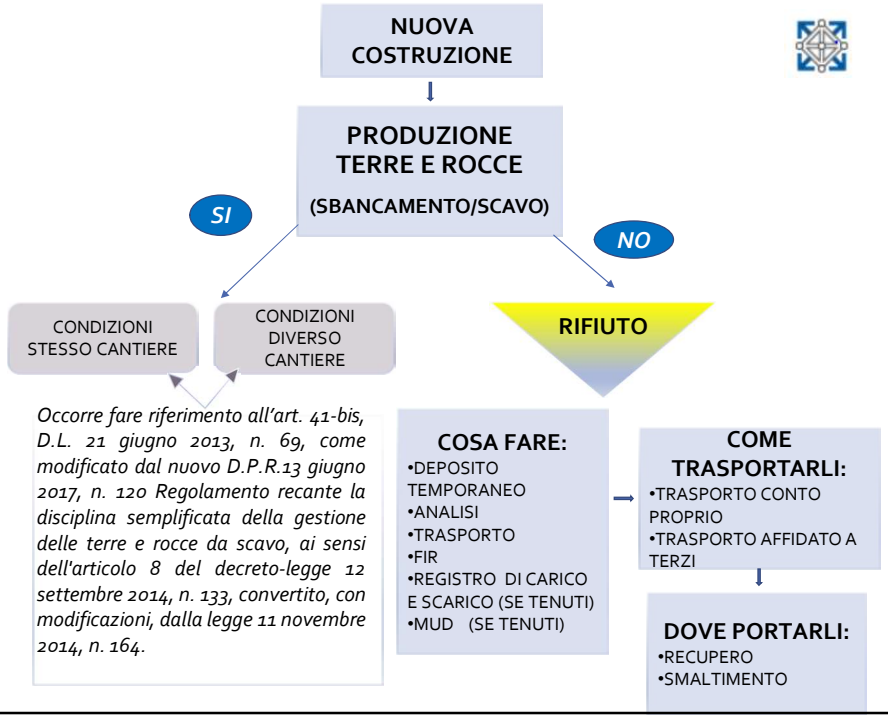

ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO

2° esempio

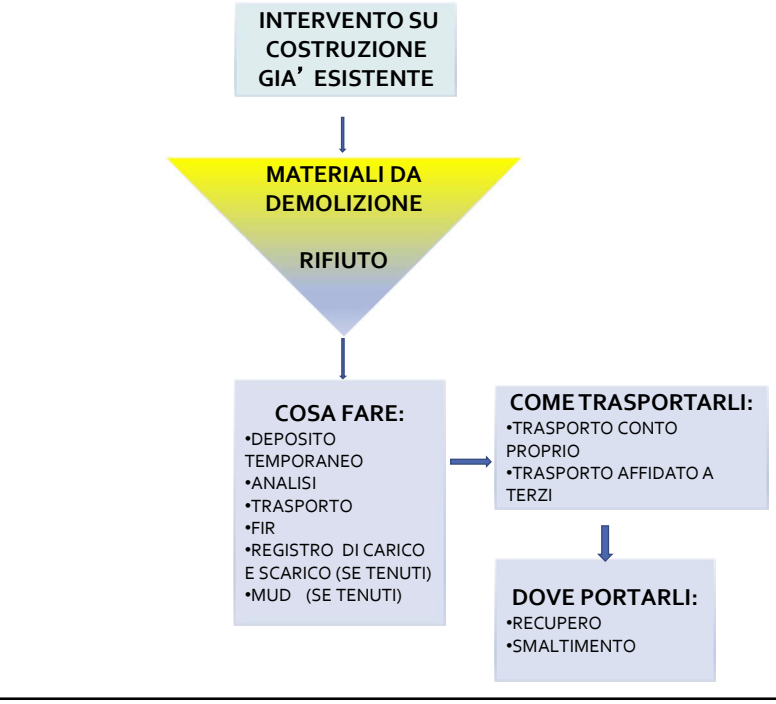

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

SITUAZIONI PARTICOLARI (alcuni esempi)

La gestione delle TRS se gestita come sottoprodotto **va provata** → corte di cassazione con sentenza n. 34398 del 16/0972021

TRS mescolate ad altri materiali (materiali derivanti da manutenzione stradale) **sono rifiuti** → corte di cassazione con sentenza n. 43626 del 26/1172021

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9954/2021 ha sottolineato come le operazioni elencate all'art. 2 del DPR 120/2017 normale pratica industriale siano solo le **operazioni più comunemente effettuate** sulle TRS, siano quindi un elenco esemplificativo e non esaustivo. Diversamente tali disposizioni sarebbero in contrasto con quelle COMUNITARIE

……

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.